# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**n. 6**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 4 al 24 agosto 1994)**

## INDICE


ALBERICI, MIGONE: sullo svolgimento dell'assemblea di personale vario dell'amministrazione scolastica tenutasi presso l'istituto tecnico «A. Avogadro» di Torino (4-00443) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 83

COSTA, BORGIA: sulla necessità di adottare provvedimenti per assicurare all'agricoltura salentina l'utilizzo di benzina agricola a costi uguali a quelli degli altri paesi concorrenti (4-00360) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 85

DELFINO: per una puntuale attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di garantire la presenza di adeguati plessi scolastici nei comuni montani (4-00421) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 87

DE LUCA: sul piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Parma (4-00427) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 88

DE NOTARIS: sull'opportunità di un intervento nei confronti della Croce rossa italiana provinciale di Perugia per il rispetto delle norme di gestione del servizio civile (4-00176) (risp. PREVITI, *ministro della difesa*) 89

FALOMI ed altri: sui motivi del diniego opposto dalla sovrintendenza di Stato alla richiesta della concessione di piazza del Popolo per la messa in scena della «Cosmologia» del regista inglese Peter Greenaway (4-00642) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 90

FIEROTTI: sulle irregolarità nell'espletamento del concorso universitario di prima fascia di storia della filosofia (4-00120) (risp. PODESTÀ, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 91

GEI: sull'acquisto di un edificio da parte del comune di Lodrino (Brescia) sito in località Invico (4-00766) (risp. FISICHELLA, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 92

IMPOSIMATO, CORVINO: sull'istituzione della sezione distaccata dell'istituto tecnico industriale di Santa Maria a Vico a Maddaloni (Caserta) (4-00113) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 93

LONDEI: sul mancato rilascio dei visti di ingresso a un gruppo di bambini provenienti da Minsk e da Cernobyl (4-00331) (risp. TRANTINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 95

MATTEJA: sugli estimi catastali del comune di Azeglio (Torino) (4-00354) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 95

ORLANDO: sull'attuazione del diritto allo studio nel comune di Scanno (L'Aquila) (4-00334) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 98

PEDRIZZI: sui problemi relativi alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 16 della legge n. 836 del 1973 a favore del personale ispettivo proveniente dai disciolti enti ENPI e ANCC (4-00703) (risp. DINI, *ministro del tesoro*) *Pag.* 100

PREIONI: sulla paventata soppressione di una delle seconde classi della scuola elementare «J. e R. Kennedy» di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) (4-00203) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 103

ROSSO: per una puntuale attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di garantire la presenza di adeguati plessi scolastici nei comuni montani (4-00475) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 87

WILDE, PERUZZOTTI: sul riconoscimento legale dell'istituto tecnico aeronautico di Brescia (4-00256) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 104

ALBERICI, MIGONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che giovedì 26 maggio 1994, presso l'istituto tecnico «A. Avogadro» di Torino, alla presenza del direttore generale dottor Giovanni D'Amore, responsabile della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, si è tenuta un'assemblea di personale vario dell'amministrazione scolastica (dirigenti, sovrintendenti, ispettori, direttori didattici, presidi, docenti, uscieri);

che la suddetta assemblea, a cui risulta aver presenziato anche il provveditore agli studi di Torino dottor Luigi De Rosa, è stata convocata via fax, con carta intestata, dalla sovrintendente scolastica regionale del Piemonte dottoressa Maria Antonietta Pavan con un ordine del giorno concernente l'attività dell'associazione professionale «La Minerva»;

che alla medesima assemblea ha partecipato il dottor Guido Podestà, candidato di Forza Italia alle elezioni europee del 12 giugno 1994, nonchè estraneo all'amministrazione scolastica in quanto dipendente del gruppo Fininvest dal 1976 in qualità di amministratore delegato di Edilnord spa;

che nel corso della suddetta assemblea sono stati diffusi volantini di propaganda elettorale del sopracitato dottor Podestà e che il direttore generale dottor D'Amore ha rivolto ai presenti un invito a votare il candidato della Fininvest,

si chiede di sapere:

se le spese per le convocazioni risultino a carico della suddetta associazione oppure dell'amministrazione scolastica;

se risulti autorizzata e rimborsata la missione del direttore generale D'Amore o se questi risulti in congedo;

a quale titolo e in base a quale disposizione di legge vengano concessi i locali in uso alla predetta associazione «Minerva» - che si comporta come un club di Forza Italia - presso il Ministero della pubblica istruzione in viale Trastevere in Roma;

come il Ministro in indirizzo valuti la descritta vicenda e quali iniziative anche di carattere disciplinare intenda eventualmente assumere per tutelare il corretto svolgimento della campagna elettorale, la dignità e il ruolo dell'amministrazione scolastica mai così apertamente «militarizzata» dai suoi illustri predecessori democristiani: Gonella, Segni, Bettiol, Tosato, Ermini, Moro, Medici, Bosco, Gui, Scaglia, Sullo, Ferrari-Aggradi, Scalfaro, Malfatti, Pedini, Sarti, Bodrato, Falcucci, Galloni, Mattarella, Jervolino.

(4-00443)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette, sulla base degli elementi di valutazione ac-

quisiti, che nessuna spesa è stata fatta gravare sul bilancio di questa amministrazione per lo svolgimento della manifestazione promossa nello scorso mese di maggio, presso un istituto tecnico di Torino, dall'associazione Minerva, di cui è cenno nell'interrogazione medesima.

Tale associazione – che è stata costituita nell'ottobre del 1992 fra operatori scolastici e culturali — annovera tra le proprie finalità «la crescita culturale della società attraverso l'affermazione della centralità della scuola e la valorizzazione dei suoi operatori...», oltre a tutti gli altri scopi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 1992, non esclusi quelli attinenti a prestazioni mutualistiche, assistenziali e previdenziali a favore dei propri soci.

I fondatori rappresentano tutte le categorie del mondo della scuola e dell'amministrazione, ivi comprese componenti sindacali confederali e autonome, alcune delle quali hanno voluto partecipare con esponenti nazionali alla nascita dell'associazione.

Per quanto concerne, in particolare, l'incontro tenutosi a Torino ed al quale hanno fatto riferimento gli onorevoli interroganti, il dottor Giovanni D'Amore, al quale sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti, ha precisato di averlo promosso, nella sua qualità di segretario generale, con l'intento di costituire una sezione piemontese dell'associazione e dare il via ad un programma di attività.

Dai chiarimenti acquisiti è emerso che il discorso del suindicato dirigente ed il dibattito che ne è seguito sono stati prevalentemente tesi a ricercare i modi e gli strumenti con cui l'associazione può fiancheggiare la scuola e l'amministrazione in un quadro di iniziative incentrate sull'avvento e sull'affermazione del principio dell'autonomia scolastica: ma nessun accenno o riferimento è stato fatto dal segretario generale, o da alcun partecipante, a questioni elettorali di qualsiasi tipo.

Il dottor Guido Podestà, candidato alle elezioni europee ed amico personale del segretario generale, trovandosi quel giorno a Torino, si era recato nella sala per salutarlo – evidentemente per mera cortesia — e, dopo avere ascoltato per qualche minuto i discorsi, andò subito via per preesistenti impegni.

Non risulta comunque che, in quell'occasione, siano stati diffusi volantini nè che vi siano stati inviti a votare per chicchessia.

Ipotesi del genere non trovano alcun riscontro nella memoria dei singoli interventi nè, tanto meno, nei resoconti di tre gruppi televisivi (Tele Alpi, Tele Cupola e GRP), i cui redattori, presenti all'intero dibattito, ne hanno poi ampiamente riferito in serata.

A tale riguardo, il segretario generale ha osservato che l'esatta verità dei fatti può essere appresa, da chiunque vi abbia interesse, dalle registrazioni effettuate da una delle tre televisioni presenti, che ha ripreso l'intera manifestazione.

Lo stesso segretario generale ha, infine, aggiunto che tutte le spese riguardanti l'associazione Minerva sono sempre e solo a carico di quest'ultima e che nessun rimborso spese o indennità è stato da lui chiesto per il suo viaggio a Torino, effettuato nel pomeriggio dopo il normale lavoro di ufficio, con rientro a Roma nella tarda serata.

In relazione, pertanto, ai chiarimenti acquisiti e sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, non si ritiene che, nella

fattispecie, siano state arrecate turbative di alcun genere alla dignità ed al ruolo dell'amministrazione scolastica.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)

---

COSTA, BORGIA. – *Ai Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro.* – Premesso:

che il Governo con il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, nella tabella *a)*, prevedeva al punto 6 «per l'impiego di olii minerali in lavori agricoli e... *(omissis)*» un'aliquota del 20 per cento sia sul costo della benzina agricola che del gasolio;

che inspiegabilmente sullo stesso decreto e per la stessa tabella, mentre si mantenevano identici tutti i punti della tabella *a)*, il punto 6 veniva modificato limitando le agevolazioni al solo gasolio ed olio combustibile e riducendo l'aliquota al 10 per cento;

che in attuazione della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, che ha convertito il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, le aziende di distribuzione di prodotti petroliferi, su intervento della Guardia di finanza, hanno bloccato la vendita agli utenti agricoli in possesso di regolare buono rilasciato dalla regione Puglia – ufficio UMA, della benzina agricola a prezzo agevolato;

che ciò sta creando uno stato di notevole malessere agli addetti del settore agricolo, particolarmente colpiti in questi ultimi periodi da provvedimenti che hanno ulteriormente intaccato la capacità produttiva e di reddito;

che la stessa legge, sempre nella tabella *a)*, puntualizza che «L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle culture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto delle Finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agrarie»;

che, quindi, sono state completamente escluse da ogni agevolazione le benzine per usi agricoli e, pertanto, dal 2 novembre 1993, i coltivatori non possono più usufruire dei prodotti petroliferi per uso produttivo, se non facendo ricorso alla benzina per autotrazione a costi gravati da un alto onere di prelievo fiscale, che differenzia in negativo la nostra produttività agricola rispetto agli altri *partner* europei;

che l'intera operazione non costituirebbe nel modo più assoluto un aggravio all'economia dello Stato, bensì lo stesso avrebbe una maggiore entrata di 5 miliardi; ad avvalorare quanto detto, si ricorda l'emendamento presentato dall'interrogante alla legge di accompagnamento alla finanziaria del 1994, emendamento redatto in base ad una relazione preparata dallo stesso Ministero delle finanze che ebbe anche il sostegno dei Ministri del Governo Ciampi interessati alla questione; per la qual cosa il Governo ha predisposto più volte senza mai approvare un

provvedimento da includere nei decreti-legge approvati dopo la legge finanziaria;

che sembra inopportuno continuare a penalizzare il mondo produttivo agricolo che con l'approvazione della legge n. 427 del 1993 è fortemente sanzionato a causa della maggiore incidenza della pressione fiscale sulla benzina agricola;

che questa penalizzazione, aggiunta alle carenze strutturali e infrastrutturali del mondo produttivo agricolo, non porta ad altro che alla creazione di un sempre maggiore divario della capacità di competizione del settore, rispetto alla concorrenza degli stessi settori dei paesi europei,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano prendere per cercare di assicurare all'agricoltura salentina la possibilità di poter accedere all'utilizzo di benzina agricola a costi quanto meno uguali a quelli degli altri paesi concorrenti; il provvedimento sancirebbe un principio di equità, perchè è quanto mai inammissibile un atto legislativo che agevoli il prelievo del gasolio, con esclusione di analogo beneficio della benzina e con conseguente penalizzazione di tutti coloro che fanno uso in agricoltura di mezzi attivati da tale ultimo carburante.

(4-00360)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - Come è noto la legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha, tra le altre misure, soppresso le agevolazioni relative alla cosiddetta «benzina agricola».

A tale riguardo va precisato che nella tabella A, allegata al decreto-legge citato, al punto 6, il Governo aveva previsto l'agevolazione per i prodotti petroliferi (compresa la benzina) impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce, fissando l'aliquota nella misura del 20 per cento di quella normale.

In sede di conversione del predetto decreto-legge il Parlamento nell'ambito della propria potestà legislativa stabilì un ampliamento dell'agevolazione per il gasolio e per l'olio combustibile (l'aliquota fu fissata nella misura del 10 per cento di quella normale) e conseguentemente la soppressione dell'agevolazione per la «benzina agricola» onde finanziare tale minore entrata.

Alla base di tale scelta legislativa fu posta la considerazione secondo la quale al settore agricolo avrebbe giovato maggiormente una consistente agevolazione sul consumo di gasolio piuttosto che una agevolazione sull'uso della benzina.

Ciò sulla scorta di dati statistici che indicavano all'interno del mondo agricolo nazionale un consumo di benzina pari a circa 140.000 tonnellate annue (combustibile adoperato quasi esclusivamente per l'utilizzo di macchine di limitata potenza quali motocoltivatori, motozappe, eccetera) ed un consumo di gasolio pari ad oltre 2.000.000 di tonnellate annue.

Tanto premesso, va rilevato che, effettivamente, nel nostro paese sono numerosi i piccoli agricoltori che si avvalgono di mezzi meccanici di piccole dimensioni alimentati a benzina.

Alla luce di tale considerazione, il Governo sta valutando la possibilità di reintrodurre l'agevolazione tributaria in parola.

Naturalmente, tale obiettivo potrà essere realizzato solo dopo avere reperito la necessaria copertura finanziaria, non essendo, allo stato, possibile pensare di ampliare ulteriormente il *deficit* di bilancio.

È, infatti, preminente scopo dell'attuale Esecutivo il conseguimento del riordino della finanza pubblica.

*Il Ministro delle finanze*
TREMONTI

(6 agosto 1994)

---

DELFINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso che gli articoli 20, 21 e 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, investono le competenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, al fine di garantire, d'intesa con gli enti locali, la presenza di adeguati plessi scolastici nei comuni montani, si chiede di sapere quali iniziative siano state intraprese dai Ministri in indirizzo per la puntuale attuazione di quanto prevede la legge.

(4-00421)

(22 giugno 1994)

ROSSO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso che gli articoli 20, 21 e 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, investono le competenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, al fine di garantire, d'intesa con gli enti locali, la presenza di adeguati plessi scolastici nei comuni montani, si chiede di sapere quali iniziative siano state intraprese dai Ministri in indirizzo per la puntuale attuazione di quanto prevede la legge.

(4-00475)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. (*) - Con riferimento alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, si osserva, in via preliminare, che questo Ministero, pur vivamente interessato acchè sia sollecitamente dato avvio ad una organizzazione della rete scolastica più consona alle specifiche esigenze dei comuni montani - in attuazione degli articoli della legge n. 97 del 1994 di cui è cenno nell'interrogazione medesima - deve ovviamente subordinare le proprie determinazioni alla fattiva collaborazione dei competenti enti locali ai quali sono attribuiti, com'è noto, ai sensi

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

della vigente normativa, gli adempimenti relativi alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici.

Per quanto concerne, ad ogni modo, la specifica competenza di questo Ministero, si desidera assicurare che nessun ostacolo sarà opposto all'istituzione, nei piccoli comuni montani che ne facciano richiesta, di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, in conformità di quanto previsto dall'articolo 21 dell'anzidetta legge.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(4 agosto 1994)

---

DE LUCA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica, proposto dall'ufficio scolastico provinciale di Parma per il prossimo anno (1994-95), prevede lo spostamento della sede staccata di Roccabianca (5 classi) dalla scuola media statale «M. Vitali» di San Secondo Parmense (17 classi, di cui 6 a San Secondo, 6 a Soragna e 5, appunto, a Roccabianca) e la sua aggregazione alla scuola media di Trecasali (le cui 12 classi attuali sembrano destinate a ridursi a 11, nell'anno scolastico 1994-95, che qui interessa, ed a 10, 9, 8, 7 negli anni successivi);

che la proposta, tuttavia, sembra avere ricevuto parere negativo da parte del consiglio scolastico provinciale, nonchè la più netta opposizione delle amministrazioni comunali interessate (San Secondo, Roccabianca, Soragna) e del consiglio di istituto della scuola media statale «M. Vitali»;

che c'è da domandarsi, infatti, se la proposta – oltrechè assicurare, indubbiamente, la sopravvivenza della scuola media statale di Trecasali – rappresenti, davvero, una razionalizzazione effettiva;

che in particolare si sottolinea da più parti come l'attrazione di Roccabianca sia (più che verso Trecasali) verso San Secondo, ove ha sede l'istituto tecnico industriale di Stato (frequentato da numerosi studenti provenienti da Roccabianca) e la direzione didattica (nella quale sono inserite la scuola materna e la scuola elementare di Roccabianca) e, peraltro, come San Secondo e Roccabianca risultino ben collegate dal servizio di pubblico trasporto;

che si impone, quindi, un immediato intervento del Ministro competente volto a promuovere l'effettiva razionalizzazione della rete scolastica che – oltre a risultare rispettosa della situazione della popolazione e degli istituti coinvolti – tenga conto delle giuste aspirazioni di comunità e amministrazioni interessate,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per assicurare, nella fattispecie prospettata in premessa, la effettiva razionalizzazione della rete scolastica.

(4-00427)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, questo Ministero, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1994-95, tenuto conto del parere sfavorevole espresso dal consiglio scolastico provinciale, in merito alla proposta del provveditore agli studi di Parma di una diversa aggregazione della sede staccata di scuola media di Roccabianca – attualmente dipendente dalla scuola media statale «M. Vitali» di San Secondo Parmense – non ha adottato alcun provvedimento al riguardo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(4 agosto 1994)

---

DE NOTARIS. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che la Croce rossa italiana provinciale di Perugia è sede rientrante tra quelle indicate dalla Croce rossa italiana come in grado di utilizzare obiettori di coscienza in servizio civile;

che nonostante ciò ad un obiettore entrato in servizio presso tale ente in data 28 marzo 1994 il presidente della Croce rossa provinciale, signor Antonio Salvatore, ha rifiutato di far visionare il piano d'impiego, sostenendo che esso era inesistente e comunque concordato verbalmente;

che dopo insistenti richieste il signor Antonio Salvatore ha stilato di suo pugno e sottoscritto un «piano d'impiego» personale, in cui le uniche mansioni erano quelle di barelliere;

che, essendo stata contestata la validità di questo bizzarro documento, il responsabile dell'ente ne ha ripresentato un altro da cui finalmente si poteva rilevare qualifiche ed orario di servizio dell'obiettore, anche se non era fatto alcun riferimento al piano generale di impiego degli obiettori previsto dalla convenzione tra Ministero della difesa e Croce rossa italiana;

che appare evidente come la sede provinciale di Perugia della Croce rossa italiana agisca, per ciò che riguarda la gestione degli obiettori di coscienza in servizio civile, nel più completo disprezzo delle regole amministrative stabilite dalla Direzione generale della leva e comunicate agli enti convenzionati di tutta Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'ente convenzionato indicato in premessa per verificare il rispetto delle norme di gestione del servizio civile provvedendo, se del caso, alla sospensione dell'invio di obiettori di coscienza in servizio civile presso la sede provinciale di Perugia della Croce rossa italiana.

(4-00176)

(17 maggio 1994)

RISPOSTA. – In ordine alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, si chiarisce che effettivamente presso la Croce rossa italiana di

Perugia sono state riscontrate irregolarità nella gestione del servizio sostitutivo civile, tanto che dal 1° febbraio 1994 sono state sospese le precettazioni in favore dell'ente.

Per quanto concerne lo specifico episodio riferito, si fa comunque presente che il piano d'impiego degli obiettori di coscienza in servizio presso le varie sedi della Croce rossa italiana prevede anche attività di «supporto al servizio di pronto soccorso e trasporto infermi», tra le quali può senz'altro rientrare la mansione di «barelliere».

*Il Ministro della difesa*
PREVITI

(11 agosto 1994)

---

FALOMI, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUTTI, PAROLA, ROCCHI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – In considerazione del rifiuto opposto dalla sovrintendenza di Stato alla richiesta della concessione di piazza del Popolo per la messa in scena della «Cosmologia» del regista inglese Peter Greenaway, manifestazione organizzata dal comune di Roma in collaborazione con il «British Council», si chiede di conoscere i motivi di tale diniego, anche alla luce del fatto che nel recente passato la stessa piazza ed altri spazi della capitale, altrettanto rilevanti dal punto di vista del patrimonio artistico, sono stati teatro di altre iniziative, non escluse rassegne mondane e sfilate di moda, non assimilabili alla manifestazione in questione, che avrebbe rappresentato un appuntamento di grande prestigio internazionale, preparato sulla base di un progetto appositamente studiato per tale piazza e adeguato per tempo alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.

(4-00642)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. – In relazione ai pareri negativi espresi dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, in merito alla richiesta della concessione di piazza del Popolo per la messa in scena della «Cosmologia» del regista inglese Peter Greenaway, appare superfluo dover ricordare quale importanza storica, artistica, architettonica ed urbanistica rivesta la piazza.

La manifestazione è stata organizzata dal comune di Roma, in collaborazione con il «British Council», a partire dalla primavera dell'anno in corso. La soprintendenza ne ha avuto conoscenza in data 7 giugno 1994, all'atto della richiesta da parte della X ripartizione del comune di Roma. Il parere negativo della soprintendenza si fonda sulla pericolosità dell'impatto sui monumenti riscontrato dall'esame del progetto allegato alla citata richiesta comunale del 7 giugno 1994.

A giudizio della soprintendenza, la manifestazione avrebbe potuto compromettere gravemente la conservazione di architetture monumentali quali: le tre celebri chiese di Santa Maria del Popolo, di Santa Maria dei Miracoli e di Santa Maria in Montesanto; le fontane dell'obelisco sistino; l'ottocentesca caserma «Giacomo Acqua» di valadieriana memo-

ria; le due fontane degli emicicli della piazza; gli emicicli stessi; le statue, i trofei e la fontana della scenografica salita del Pincio e quant'altro di monumentale è posto ai margini e nell'ambito della piazza del Popolo come arredo urbano, storico e artistico.

Il progetto peraltro non prevedeva solo l'uso pubblico della piazza, ma l'utilizzo continuato, per un periodo ininterrotto di circa 15 giorni, delle architetture monumentali circostanti, con impiego di strumenti tecnici quali gruppi elettrogeni, batteria di fari e proiettori, cavi, raccordi elettrici.

Giova inoltre ricordare che nella specie si tratta di monumenti che sono stati recentemente, e sono tuttora, oggetto di costosi interventi di restauro da parte di questo Dicastero.

Un secondo stralcio progettuale, presentato dall'amministrazione comunale per consentire comunque lo svolgimento della manifestazione già annunciata, non modificava sostanzialmente i termini della questione e pertanto la soprintendenza ha ribadito il parere negativo precedentemente espresso, pur nella consapevolezza di impedire una manifestazione di prestigio internazionale.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
FISICHELLA

(3 agosto 1994)

---

FIEROTTI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per conoscere quali direttive il Ministro dell'università intenda urgentemente emanare, anche in sede ispettiva, relativamente alle presenti irregolarità che sembra si stiano registrando nell'espletamento del concorso universitario di prima fascia (professori di ruolo «ordinari») di storia della filosofia, presieduto dal professor Paolo Rossi.

Reiterate informazioni di stampa, infatti, apparse a più riprese, non ultimo un dettagliato articolo de «L'Indipendente» a firma di Giampiero Moncada, citano espressamente nomi e qualifica di presunti vincitori fortemente «sponsorizzati» da componenti della commissione sulla base di interessi e collegamenti che sarebbero del tutto estranei alle regole fissate per i concorsi universitari e ad oggettivi criteri di giudizi scientifici ed accademici.

Risulterebbe acclarato, peraltro, che più volte il Gabinetto del Ministro sia stato interessato del grave problema e pare che nessun riscontro sia stato posto in essere.

(4-00120)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – La commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di prima fascia per il gruppo M.0810 (storia della filosofia), nominata con decreto ministeriale secondo le vigenti disposizioni di legge, si è riunita per la prima volta il 15 novembre 1993 ed ha proseguito i lavori fino all'11 maggio 1994; in tale data, programmata come conclusiva, uno dei componenti, il professor Plebe, ha dato le di-

missioni a seguito di una denuncia anonima pervenuta a questa amministrazione, alla procura della Repubblica di Roma e a tutti i membri della commissione stessa.

Tale denuncia riguarda, in particolare, riunioni di alcuni membri della commissione, avvenute in occasione di convegni scientifici, col supposto fine di predeterminare i vincitori del concorso di cui trattasi, e avrebbe introdotto – secondo il professor Plebe – un elemento di turbativa nel sereno e pur corretto svolgimento dei lavori della commissione.

Al riguardo, si rappresenta che gli episodi riferiti nell'esposto anonimo non sono di per sè tali da far ipotizzare un'attività non corretta dei docenti impegnati nel collegio giudicante.

Com'è noto, la commissione si forma, secondo la disciplina vigente, attraverso il meccanismo misto della elezione e del sorteggio; non risulta che tale disciplina sia stata nella specie violata. Per quanto attiene alle illazioni formulate in ordine alle scelte che la commissione opererà, queste non possono ovviamente essere ritenute tali da giustificare, almeno allo stato attuale, attività ispettive da parte di questa amministrazione.

Nè risulta che la procura della Repubblica abbia avviato indagini preliminari.

Giova comunque evidenziare che gli atti concorsuali, a conclusione dell'attuale fase di valutazione del merito scientifico, così come accertato dalla commissione, saranno sottoposti al prescritto parere del consiglio universitario nazionale ed alla successiva approvazione, ove ne sussistano i presupposti, del Ministro.

Per quanto concerne, infine, le dimissioni del professor Plebe, si rappresenta che le stesse sono state respinte. La Commissione è stata, pertanto, invitata a proseguire i lavori.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
PODESTÀ

(5 agosto 1994)

---

GEI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il comune di Lodrino (Brescia), per favorire l'allargamento della strada provinciale Brozzo-Nozza (Brescia), evitando una strozzatura pericolosa, e per migliorare la visibilità di una curva a stretto raggio, provvedeva ad acquisire un vecchio e fatiscente immobile di nessun pregio nella frazione di Invico per provvedere alla sua demolizione;

che tale acquisizione ha comportato la spesa di 30 milioni a carico dell'amministrazione provinciale di Brescia e di 15 milioni a carico del comune di Lodrino;

che il progetto di allargamento predisposto dall'amministrazione provinciale di Brescia prevedeva la demolizione dell'immobile in questione;

che a seguito di richiesta di parere alla sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Brescia-Cremona-Mantova veniva emanato, in data 22 ottobre 1993, dal Ministero competente, su parere del sovrinten-

dente, un vincolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

che a seguito di questa misura il comune e la provincia hanno dovuto soprassedere alla demolizione e al miglioramento della strada,

che permane un pericolo grave per gli abitanti e per gli automobilisti e che il comune di Lodrino, oltre che a subire un danno, non ha i mezzi per risanare e rendere sicuro l'edificio fatiscente e pericolante;

che il sovrintendente di Brescia-Cremona-Mantova non tiene in assoluto conto le esigenze molteplici dei comuni, tra l'altro non speculative;

che egli ribadisce in continuazione il suo potere assoluto ed insindacabile in materia di vincoli, che ha cagionato miliardi di danni agli enti locali bresciani e che in sostanza carica le istituzioni locali di situazioni di disagio con irritazione e delusione dei cittadini;

che è assurdo ed illogico che le istituzioni democratiche si facciano carico delle responsabilità di un funzionario dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda riesaminare la questione del vincolo all'edificio acquisito in località Invico del comune di Lodrino e se non si intenda analizzare l'operato complessivo del sovrintendente per i beni culturali e ambientali di Brescia-Cremona-Mantova, per verificarne la serenità di giudizio, l'aderenza alle norme e la compatibilità ambientale.

(4-00766)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - *L'immobile oggetto dell'interrogazione parlamentare* è un edificio rustico nato dalla sovrapposizione di unità abitative diverse, ubicato in una piccola frazione di Invico, lungo la direttrice intervalliva che collega Val Trompia e Val Sabbia.

Negli ultimi cinquanta anni il borgo ha subìto pesanti modifiche edilizie e ha conservato ben poche testimonianze dell'antico assetto; tra queste l'edificio in questione che si presenta fra i pochi rimasti a testimonianza di tradizionali tecniche costruttive e modalità d'uso dei materiali, come pietra a spacco, a vista e intonaco.

Il manufatto, attualmente in precarie condizioni di conservazione, si articola su due piani più sottotetto e presenta un interessante prospetto caratterizzato da muri a scarpa, a piano terra e da balconi in legno strettamente connessi all'uso anche agricolo dell'immobile. Degne di nota sono le aperture con forte sguincio e una cantina a volta.

Il manufatto, per tali caratteristiche, è stato sottoposto a vincolo con decreto ministeriale 22 ottobre 1993.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
FISICHELLA

(3 agosto 1994)

---

IMPOSIMATO, CORVINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nel 1991 e nel 1992 l'amministrazione provinciale di Caserta ha rappresentato l'esigenza di istituire a Maddaloni, città di antica tradi-

zione culturale, una sezione distaccata dell'istituto tecnico commerciale di Santa Maria a Vico;

che l'istituzione di tale struttura scolastica servirebbe da un lato a venire incontro al disagio di centinaia di famiglie maddalonesi e di molti studenti costretti a spostarsi da Maddaloni a Caserta con problemi crescenti di mezzi di trasporto e di traffico;

che d'altra parte esiste la necessità di alleggerire il sovraffollamento delle scuole di Caserta che si risolve in un danno per gli studenti, i docenti e la stessa organizzazione scolastica,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere finalmente il problema dell'istituzione della sezione distaccata dell'istituto tecnico industriale di Santa Maria a Vico a Maddaloni.

(4-00113)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisa, preliminarmente, che annualmente questo Ministero, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, esamina le richieste relative a sdoppiamenti o enucleazioni di sezioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa, presentate nei termini previsti dalle vigenti disposizioni dai competenti enti locali purchè siano corredate della prescritta documentazione (copia della delibera consiliare dell'ente relativa all'assunzione degli oneri previsti per legge; pianta dei locali, certificato sanitario, eccetera).

Ove l'istanza in parola non venga accolta può essere ripresentata debitamente documentata nell'anno scolastico successivo.

Ciò premesso, in merito alla questione segnalata dagli onorevoli interroganti, si deve far presente che, nell'anno 1991, l'amministrazione provinciale di Caserta aveva presentato istanza perchè fosse istituita, nell'anno scolastico 1992-93, in Santa Maria a Vico una sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale di Maddaloni.

Tale istanza non ha trovato, per quell'anno, accoglimento sia per la necessità di contenere la spesa entro i limiti imposti dalla situazione di bilancio che per la incompatibilità della richiesta medesima con i criteri di valutazione indicati negli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale 18 ottobre 1990.

Per l'anno scolastico 1993-94 l'ente locale ha riproposto semplice istanza non documentata nè formalizzata. Peraltro, in merito a quest'ultima istanza il consiglio scolastico provinciale non aveva espresso parere favorevole.

Per l'anno scolastico 1994-95 non è stata invece avanzata alcuna istanza.

Si desidera, comunque, assicurare, che, ove per il futuro il competente ente dovesse attivarsi nei tempi e nelle forme prescritte, non si mancherà di esaminare con la massima attenzione le esigenze della popolazione scolastica interessata.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)

LONDEI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che la provincia di Pesaro e Urbino insieme ad un apposito comitato di cittadini ha programmato l'ospitalità per centinaia di bambini provenienti da Minsk e da Cernobyl, per un soggiorno nel territorio della stessa provincia;

che tale iniziativa assume un alto valore di concreta solidarietà e amicizia tra i popoli;

che il primo nucleo di bambini (164) è fermo dal 1° giugno all'aeroporto di Minsk, in quanto non è pervenuto il visto d'ingresso in Italia da parte dell'ambasciata italiana a Mosca per il volo Minsk-Falconara,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè a tutt'oggi l'ambasciata italiana a Mosca non abbia provveduto a rilasciare i visti nonostante che il nostro Ministero degli affari esteri abbia già rilasciato i nulla osta dal 31 maggio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

un immediato intervento per sbloccare la situazione e far partire così i bambini fermi all'aeroporto di Minsk;

valutare l'ipotesi di avviare un'inchiesta nei confronti dell'ambasciata italiana a Mosca per individuare le cause che hanno determinato questa insostenibile e ingiustificabile situazione.

(4-00331)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - A quanto risulta agli atti del Ministero degli affari esteri, i visti d'ingresso per il gruppo di minori invitati dalla provincia di Pesaro e Urbino sono stati rilasciati in tempi estremamente solleciti, a seguito del necessario nulla osta espresso il 31 maggio 1994 dal Comitato per la protezione del minore straniero in Italia. In pari data sono state infatti impartite le istruzioni del caso alla nostra ambasciata a Mosca che ha provveduto al rilascio dei visti il 3 giugno 1994.

Occorre peraltro segnalare che l'ufficio visti di detta rappresentanza lavora in condizioni di estrema difficoltà a causa dell'enorme mole di lavoro, derivante dalle sempre crescenti richieste di visto, specialmente turistico, da parte dei cittadini di tutte le Repubbliche dell'ex URSS. Tali difficoltà risultano particolarmente accentuate nel periodo estivo.

Ciò premesso, va sottolineato che i disagi sopportati dai bambini all'aeroporto di Minsk sono stati causati da una intempestiva convocazione degli stessi da parte degli organizzatori piuttosto che dagli insopprimibili tempi tecnici necessari al rilascio dei visti.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
TRANTINO

(10 agosto 1994)

---

MATTEJA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il comune di Azeglio (Torino) faceva parte di quel gruppo di comuni con estimi catastali palesemente errati;

che il consiglio comunale di Azeglio emanava la delibera n. 88 del 21 aprile 1993, esecutiva, con la quale si autorizzava la proposizione di ricorso avanti la commissione censuaria provinciale di Torino, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, al fine di ottenere la rideterminazione delle tariffe d'estimo attribuite a questo comune, e si approvava lo schema di ricorso con relativa documentazione;

visti:

il ricorso presentato con cui si richiedeva la modifica delle tariffe relative a tutte le categorie del gruppo A;

l'esito del ricorso (decisione della commissione censuaria provinciale assunta nella seduta n. 2 del 2 giugno 1993): «il ricorso è parzialmente respinto per le tariffe delle seguenti categorie, così rideterminate: A/2 U lire 185.000; A/7 1 lire 220.000; A/7 2 lire 255.000; A/8 U lire 450.000; A/10 U lire 370.000. Respinta la richiesta di riduzione della categoria A/9»;

rilevato che tutte le altre categorie non venivano menzionate nella suddetta decisione e quindi, ad interpretazione dello scrivente, venivano completamente accolte così come formulate nel ricorso:

| categoria | classe | tariffa |
|---|---|---|
| A/3 | 1 | 81.000 |
| A/3 | 2 | 96.000 |
| A/4 | 1 | 45.000 |
| A/3 | 2 | 52.000 |
| A/3 | 3 | 60.000 |
| A/5 | 1 | 22.000 |
| A/3 | 2 | 26.000 |
| A/6 | U | 42.000; |

constatato tuttavia che nel decreto legislativo 28 dicembe 1993, n. 568, pubblicato sul supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non venivano riportate le correzioni delle tariffe relative alle categorie A/3, A/4, A/5, A/6;

vista l'istanza di correzione delle tariffe d'estimo attribuite al comune di Azeglio, istanza presentata il 28 aprile 1994, protocollo n. 1377, alla commissione censuaria provinciale di Torino;

rilevata la difficoltà, stante l'attuale situazione dell'amministrazione comunale e dei cittadini in questo periodo, di pagamento sia dell'ICI che dell'IRPEF,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emettere un provvedimento immediato al fine di poter regolarizzare le posizioni sia dell'amministrazione sia dei contribuenti.

(4-00354)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – Nella interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede delucidazioni sull'applicazione della decisione emessa dalla commissione censuaria provinciale di Torino, nella seduta del 2 giugno 1993, a seguito del ricorso proposto dal comune di Azeglio (ai sensi

dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) per chiedere la riduzione delle tariffe d'estimo attribuite alle unità immobiliari urbane ad uso abitazione.

La decisione assunta dall'organo censuario, che ha parzialmente respinto il ricorso rideterminando le tariffe d'estimo delle categorie A/2 U, A/7 classe 1, A/8 classe 2, A/8 U e A/10 ed ha respinto la richiesta di riduzione per la categoria A/9, ha destato talune perplessità nel comune ricorrente relativamente all'applicazione delle tariffe delle altre categorie, A/3, A/4, A/5 e A/6, non espressamente menzionate.

Al riguardo va fatto presente che la mancanza nella decisione suddetta di un espresso riferimento a tali categorie deve essere interpretata nel senso di non accoglimento della richiesta della loro riduzione, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Azeglio. Pertanto, per le categorie A/3, A/4, A/5 e A/6 le proposte di modifica del predetto ente devono intendersi respinte.

Questa interpretazione è stata peraltro confermata dall'esame, eseguito dalla competente direzione centrale del catasto, di tutte le deliberazioni che la commissione censuaria provinciale di Torino ha emesso su ben 195 ricorsi proposti dai comuni, ai sensi della citata legge n. 75 del 1993.

È stato constatato, infatti, che in caso di accoglimento delle richieste l'organo censuario ha sempre riportato integralmente le categorie e le classi interessate con le relative tariffe variate. Ciò non è accaduto, invece, nel caso di specie.

Peraltro, la commissione censuaria provinciale di Torino, in seguito ad una istanza presentata dal comune di Azeglio in data 28 aprile 1994 per chiedere delucidazioni sull'applicazione della deliberazione adottata, ha precisato che tra le categorie modificate era stata omessa soltanto la categoria A/3, classi 1 e 2 (le cui tariffe sono state ridotte rispettivamente a lire 110.000 e lire 130.000), ribadendo che il ricorso era stato accolto esclusivamente per le categorie indicate nella decisione emessa il 2 giugno 1993 e respinto per le rimanenti categorie (A/4, A/5 e A/6).

In ordine alle modificazioni apportate in tale sede alla categoria A/3, si osserva che ad esse non può essere riconosciuta alcuna valenza poichè risultano deliberate in modo informale ed oltre i termini sanciti dall'articolo 2 della legge n. 75 del 1993. La predetta commissione censuaria provinciale aveva infatti esaurito il suo potere di deliberare con la precedente pronuncia del 2 giugno 1993. Conseguentemente, l'amministrazione finanziaria, nella fase di esecuzione della decisione di cui trattasi, ha provveduto ad apportare le correzioni soltanto alle tariffe d'estimo delle categorie espressamente indicate dall'organo censuario di primo grado nella delibera predetta.

Invero, nel prospetto annesso al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, recante «Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75», risultano rideterminate, relativamente al comune di Azeglio, soltanto le tariffe relative alle categorie A/2, A/7, A/8 e A/10. Tali variazioni (e solo queste) sono altresì confermate dall'articolo 6 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, che, nel prevedere talune sostituzioni ed integrazioni alle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi

al citato decreto legislativo n. 568 del 1993, non menziona affatto il comune di Azeglio.

Pertanto, l'operato dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi pienamente legittimo in quanto conforme alla pronuncia dell'organo censuario.

*Il Ministro delle finanze*
TREMONTI

(6 agosto 1994)

---

ORLANDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», tutela i diritti dei residenti nelle suddette zone, anche, con l'articolo 21, per quanto concerne l'attuazione del diritto allo studio;

che il comune di Scanno (L'Aquila), per la sua stessa collocazione all'interno del Parco nazionale d'Abruzzo, lega al suo *status* di zona montana una vocazione turistica riferibile anche a tutti i comuni limitrofi;

che l'intera collettività avverte l'esigenza di una qualificazione culturale che costituisca presupposto dello sviluppo di questa vocazione, nonchè attività economica trainante;

che i genitori degli alunni delle scuole dell'obbligo di Scanno hanno, in data 9 maggio 1994, inviato agli organi competenti una richiesta per l'introduzione dell'insegnamento della doppia lingua straniera nella scuola media statale «Ovidio», sezione staccata di Scanno – sede centrale Sulmona, e dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare – legata al circolo didattico di Introdacqua,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo intenda compiere nell'immediato per la concretizzazione del diritto allo studio e per la realizzazione delle «pari opportunità» anche in questa zona.

(4-00334)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – Per ciò che riguarda l'introduzione della seconda lingua straniera nelle scuole medie del succitato comune, si ritiene opportuno premettere che le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione nelle scuole secondarie di primo grado statali (da ultime le circolari ministeriali n. 99 del 7 aprile 1993 e n. 118 del 6 aprile 1994) prevedono che i nuovi progetti sperimentali, e quelli intesi ad introdurre modifiche ai progetti già attivati, devono essere improrogabilmente presentati, corredati delle apposite delibere del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto, al provveditore agli studi ed agli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed educazione (IRRSAE) competenti entro il 31 maggio di ciascun anno per il loro eventuale avvio nel secondo anno scolastico successivo a quello della presentazione.

Le medesime disposizioni prevedono, inoltre, che in ogni scuola deve essere comunque assicurata la presenza di un corso normale non sperimentale sia nella sede centrale che in ogni eventuale sezione staccata.

Tenuto conto che presso la scuola media di Scanno funzionerà, per l'anno scolastico 1994-95, una sola classe prima e che non è stata presentata entro il 31 maggio 1993 alcuna proposta per l'introduzione nell'anno scolastico 1994-95 della seconda lingua straniera, non risulta possibile, per il prossimo anno, l'estensione del bilinguismo nella succitata scuola.

Per quanto concerne poi l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari del medesimo comune, il competente provveditore agli studi dell'Aquila ha fatto presente che per l'anno scolastico 1993-94, sono stati attivati, con decreto provveditoriale, 43 posti di specialista della lingua inglese che sono stati istituiti in massima parte nei grossi centri dell'Aquila, Avezzano e Sulmona considerate le richieste pervenute dalle direzioni didattiche e le preferenze espresse dai docenti da utilizzare.

Molte richieste d'introduzione della lingua straniera sono rimaste tuttavia insoddisfatte per mancanza di docenti disposti ad operare quali specialisti.

Com'è noto, infatti, la gradualità dell'estensione dell'insegnamento della lingua straniera avviato dall'anno scolastico 1992-93 è prevista dalla legge di riforma ed imposta sia dalla necessità di reperire insegnanti elementari di ruolo in possesso della necessaria competenza linguistica sia dalla loro disponibilità ad operare, in qualità di specialisti, su più classi.

In attesa dell'applicazione della legge 9 aprile 1993, n. 114, che prevede una prova facoltativa, scritta ed orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere in sede di concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, l'impegno dell'amministrazione è rivolto alla formazione degli insegnanti in servizio, mediante iniziative di tipo complesso, realizzate attraverso le strutture periferiche, alcuni IRRSAE ed i centri linguistici di facoltà con la collaborazione del CEDE di Frascati.

Con la progettazione e l'attuazione del piano annuale di formazione linguistica, riservato ai docenti di ruolo che abbiano assicurato una volontaria partecipazione, l'amministrazione si propone di assicurare in modo puntuale ed uniforme su tutto il territorio nazionale l'insegnamento delle lingue straniere.

In questa ottica, sono stati autorizzati, e sono attualmente in svolgimento, due corsi della durata di 300 e di 500 ore, organizzati, rispettivamente, dal provveditorato agli studi dell'Aquila e dal secondo circolo didattico della città, per la formazione linguistica dei docenti della provincia medesima, dichiaratisi disponibili.

Al riguardo, il medesimo provveditore ha precisato che per il prossimo anno scolastico detti docenti avranno concluso il corso di formazione e se saranno interessati ad operare come specialisti nelle scuole del circolo di Introdacqua potranno consentire l'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare di Scanno.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* – Premesso:

che il personale tecnico professionale ispettivo proveniente dai disciolti ex ENPI-ANCC in servizio presso i presidi multizonali di prevenzione del Servizio sanitario nazionale mette a disposizione dell'amministrazione per lo svolgimento dei compiti istituzionali la propria autovettura, con la quale trasporta anche la strumentazione indispensabile per la effettuazione dei controlli di competenza, obbligatori per legge;

che con l'attuazione della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria le attività dei disciolti enti (ENPI-ANCC) sono state trasferite alle USL e che al personale del Servizio sanitario nazionale si applica, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, il trattamento economico di missione degli impiegati civili dello Stato, di cui alla legge n. 836 del 1973 e successive modifiche e integrazioni;

che ai sensi della citata legge n. 836 del 1973 al personale che per lo svolgimento dei compiti istituzionali mette a disposizione la propria autovettura viene corrisposto un rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super (articolo 15);

che la stessa legge n. 836 del 1973 all'articolo 16 prevede che ai dipendenti che utilizzano la propria autovettura per il trasporto della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività professionali di istituto sia corrisposta una tariffa aggiuntiva, il cui importo va definito con un decreto da parte dei Ministeri competenti;

che al personale dell'ex ENPI-ANCC, che effettuava i controlli di legge utilizzando la propria autovettura per il trasporto degli strumenti necessari ai controlli stessi, veniva erogata, già a partire dalla fine degli anni '60, una indennità di disagio per le stesse motivazioni sancite successivamente dall'articolo 16 della legge n. 836 del 1973, indennità convalidata anche con decreto interministeriale del 5 marzo 1975;

che con il passaggio del personale in questione, a partire dal 1° luglio 1982, nei ruoli del Servizio sanitario nazionale le USL, in ottemperanza al suddetto articolo 16 della legge n. 836 del 1973, hanno erogato un'aliquota che, pure se stabilita in tempi ed entità difformi, vagliata dai vari Coreco e riaffermata da parte di Tribunali amministrativi regionali, consentiva la continuità dei servizi di istituto da parte del personale tecnico interessato;

che la Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, con circolare diretta alle regioni in data 4 dicembre 1993 e con successive comunicazioni a singole USL, a seguito di dubbi di legittimità sulla circolare stessa esposti da alcuni amministratori, pur riconoscendo l'applicabilità dell'articolo 16 della legge n. 836 del 1973, dichiarava illegittime le tariffe aggiuntive attualmente erogate, per il solo motivo che non è stato ancora definito da parte dei Ministeri competenti il relativo importo (e ciò in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza del TAR della Toscana - III sezione n. 211 del 23 giugno 1993);

che a seguito di tale presa di posizione della Ragioneria generale dello Stato alcune USL hanno sospeso la corresponsione della tariffa in esame, provocando da parte dei tecnici ex ENPI-ANCC il fermo del propro automezzo e di conseguenza il blocco di tutti i servizi di prevenzione degli infortuni, obbligatori per legge;

che appare tutt'altro che rispondente ai fini economici indurre le USL ad acquistare gli automezzi ed assumere personale autista per far fronte alle esigenze di lavoro del personale ex ENPI;

che le norme regolanti la materia sono così disunite nel tempo e nella formulazione da generare una tale disparità nella loro interpretazione da indurre ad incertezze e a dubbi persino l'estensore delle circolari ministeriali, peraltro non aventi la forza cogente delle leggi,

si chiede di sapere:

se non sia opportuno ed urgente un riesame dell'orientamento negativo, stabilendo *ope legis* la legittimità dei rimborsi nei casi di cui trattasi e, contemporaneamente, raccogliere in unica disposizione di legge le varie norme ora invocate dalle controparti a sostegno persino di tesi opposte;

se non sia opportuno ed urgente fissare i limiti di durata delle missioni del personale tecnico in base ai vari tipi di verifiche e di collaudo;

se non sia opportuno ed urgente porre, anche se soltanto parzialmente e con percentuale di importo prefissata, a carico dei privati destinatari del servizio le spese per gli interventi dei funzionari ex ENPI, così come avviene, ad esempio, per l'accesso dei membri della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e casi analoghi ai fini del rilascio di autorizzazioni amministrative;

se non sia opportuno ed urgente stabilire gli importi dei rimborsi-spese in misura uniforme per tutto il territorio nazionale, tenendo presente, nella loro determinazione, che il personale costretto ad usare il mezzo proprio ponendolo a disposizione della pubblica amministrazione, se pur temporaneamente, lo sottrae alle esigenze della famiglia che pure non sono poche;

se non sia opportuno, da parte di chi avrebbe dovuto già da molti anni stabilire l'entità della tariffa aggiuntiva più volte richiamata, quantomeno un intervento più tempestivo possibile atto a determinare la tariffa stessa, al fine di rimuovere ogni dubbio in merito da parte degli amministratori delle USL, nonchè lo stato di agitazione del personale tecnico che sta comportando la sospensione delle attività di prevenzione obbligatorie per legge, con presumibili danni derivanti ai lavoratori per il mancato controllo ai fini della sicurezza, ed a tutela della integrità fisica dei lavoratori stessi in ambienti di lavoro e dei cittadini in ambienti di vita (leggasi mancato controllo degli ascensori);

se non sia infine opportuno, nelle more della definizione della questione con il previsto decreto interministeriale, che la Ragioneria generale dello Stato riveda la propria circolare, invitando le USL interessate a corrispondere in via provvisoria le preesistenti tariffe aggiuntive per il trasporto degli strumenti, per far sì che il personale ispettivo ex ENPI-ANCC torni a svolgere immediatamente le attività prevenzionali di competenza.

(4-00703)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto sono stati sollevati problemi relativi alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo

16 della legge n. 836 del 1973 – concernente la liquidazione delle spese relative al trasporto di materiali e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto – a favore del personale ispettivo proveniente dai disciolti enti ENPI e ANCC, attualmente in servizio presso i presìdi multizonali di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, va segnalato che questa amministrazione ha, in diverse circostanze, espresso il proprio contrario avviso alla erogazione, da parte delle unità sanitarie locali, degli emolumenti di cui trattasi, in quanto non si è ancora provveduto alla determinazione delle tariffe individuate dal richiamato articolo 16 della citata legge n. 836 del 1973, quale presupposto per la commisurazione degli emolumenti medesimi.

Infatti, l'articolo 16 della citata legge n. 836 del 1973, concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, prevede per la liquidazione delle spese relative al trasporto di materiali e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto, la determinazione, da parte delle singole amministrazioni, di concerto con quella del tesoro, di una tariffa che tenga conto delle caratteristiche del percorso da compiere, nonchè di quelle del materiale e degli strumenti da trasportare.

Con la norma in esame il legislatore ha inteso, invero, demandare agli organi di amministrazione centrale la competenza a disciplinare la materia di cui trattasi, al fine di garantire al personale appartenente al medesimo comparto uniformità di trattamento in ambito nazionale, valutando, altresì, le caratteristiche del servizio che il personale interessato ha il compito di espletare.

Per gli impiegati civili dello Stato, taluni Ministeri hanno, infatti, provveduto ad emanare, di concerto con quello del tesoro, appositi decreti che hanno disciplinato, dettagliatamente, i compensi da corrispondere in relazione all'espletamento dell'attività di istituto.

Si è, pertanto, dell'avviso che la menzionata indennità, prevista per gli impiegati civili dello Stato, non possa essere corrisposta al personale appartenente al Servizio sanitario nazionale fino a quando il competente Ministero della sanità non avrà provveduto ad emanare, di concerto con quello del tesoro, il necessario decreto che individui la tariffa da applicare per la determinazione delle competenze spettanti al personale interessato.

Si ritiene, infatti, che le unità sanitarie locali non possano autonomamente stabilire i relativi criteri di commisurazione, sulla base di quanto disposto dal richiamato articolo 16 della legge n. 836 del 1973, e tenuto conto del principio generale di uniformità del trattamento per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 47 della legge n. 833 del 1978, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, dalla legge n. 93 del 1983, nonchè dei decreti presidenziali di recepimento dei relativi accordi di lavoro.

*Il Ministro del tesoro*
DINI

(9 agosto 1994)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Si chiedono informazioni sul fatto illustrato nella lettera del 2 maggio 1994 qui di seguito trascritta:

«Ill.mo signor sindaco
comune di Domodossola;
All'assessore pubblica istruzione
comune di Domodossola;
Ai capi gruppo consiliari;
Ai parlamentari zona Ossola.

I genitori della scuola elementare «J. e R. Kennedy» di Domodossola informano le SS.LL. circa il problema legato alla possibile soppressione di una delle future seconde classi per carenza numerica.

Gli stessi sottolineano che l'anno scorso, in sede di costituzione delle prime classi, tale carenza numerica era la stessa, ma ciò non ha impedito la formazione di 4 sezioni.

Si ritiene pertanto inaccettabile che il provveditorato intenda quest'anno rimediare ad un ipotetico errore commesso (o scelta) con un errore (o scelta) che risulterebbe ben più grave e penalizzante in termini di continuità didattica.

Si chiede alle SS.LL. di adoperarsi, per quanto in loro facoltà, per realizzare un intervento mirato al mantenimento delle 4 sezioni attuali.

Per ulteriori chiarimenti si rende disponibile il seguente nominativo: signor Ferraro Vincenzo – via Scapaccino 80 – Domodossola, telefono 47161 (rappresentante di classe).

Cordiali saluti
Ferraro Vincenzo + 68 firme».

(4-00203)

(18 maggio 1994)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, alla quale si risponde, si fa presente che il competente provveditore agli studi di Novara ha già fornito in data 9 maggio 1994 ai genitori degli allievi delle prime classi della scuola elementare «Kennedy» di Domodossola i necessari chiarimenti circa le decisioni adottate in sede di determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1994-95.

In quella sede è stato precisato che, per l'anno scolastico 1993-94, sono stati istituiti nell'organico di diritto e mantenuti nell'organico di fatto nel plesso di Domodossola «Kennedy» 4 classi prime a seguito di richiesta in tal senso avanzata dal direttore didattico, il quale attestava la presenza di 58 iscritti, di cui un allievo portatore di *handicap*, ma prevedeva un notevole incremento di allievi e soprattutto l'iscrizione di altri allievi con *handicap*.

In sede di revisione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1994-95, dai tabulati acquisiti agli atti dell'ufficio scolastico provinciale è risultato che l'incremento previsto è stato minimo in quanto il numero degli allievi iscritti è di 61 unità e non vi è stata alcuna ulteriore iscrizione di alunni handicappati.

Per le ragioni di cui sopra, tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 351 del 14 dicembre 1993 – concernente la revisione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 1994-1995 – e nell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 1994, n. 131 – che prevede accorpamenti di classi parallele di scuola elementare al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di allievi pari a 25 o quanto più possibile tendente a tale limite e, in presenza di portatori di *handicap*, con 20 allievi per classe – il competente provveditore ha dovuto procedere alla costituzione di 3 classi seconde.

Il provveditore ha precisato anche che, ove in sede di revisione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1994-1995 dovesse verificarsi un mutamento della situazione attualmente esistente, tale da giustificare la costituzione della quarta classe seconda, il medesimo non mancherà di procedere in tal senso.

Si desidera, infine, far presente che è stato già predisposto un apposito provvedimento – che sarà presentato in Parlamento non appena sottoscritto l'atto di concerto da parte dei competenti Ministri del tesoro e della funzione pubblica – al fine di adeguare, per quanto possibile, l'organico di diritto e garantire il regolare avvio dell'anno scolastico evitando, in tal modo, gli inconvenienti che si sono finora verificati.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)

---

WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la provincia di Brescia ha nelle sue tradizioni un forte interesse nel campo aeronautico e quindi l'esigenza di preparare personale da inserire in questo settore;

che tale premessa ha fatto scaturire l'idea di istituire privatamente un istituto tecnico aeronautico;

che la signora Marisa Tosini, in data 30 agosto 1993, presentava al Ministro della pubblica istruzione e, per conoscenza, al provveditorato agli studi, domanda di legalizzazione, con solo la prima classe funzionante, in ottemperanza alla circolare 9 dicembre 1987, n. 377, e in riferimento alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, con particolare riguardo all'articolo 3, lettera *a)*; l'istanza di riconoscimento legale può essere avanzata per una scuola già funzionante, oppure per una scuola funzionante nella classe o nelle classi iniziali con un concreto programma di sviluppo graduale e continuo per le classi successive; inoltre la valutazione è fatta, in riferimento alle classi già costituite, viste nella prospettiva di reale traduzione in un corso di studi completo, per il numero degli anni prescritti nell'ordinamento, anche se avviato con funzionamento graduale nella prima classe o nelle prime classi;

che con nota in data 18 aprile 1994 (ricevuta in data 6 maggio 1994) il Ministero della pubblica istruzione respingeva la richiesta di riconoscimento legale per accertamento di gravi carenze di ordine strutturale-organizzativo nonostante l'ispettore ingegner Pellegrino in fase

ispettiva apprezzasse l'organizzazione della scuola ed assicurasse che le attrezzature necessarie al triennio si sarebbero potute acquistare con gradualità, visto che annualmente si sarebbe poi comunque ispezionato l'istituto;

essendo note le difficoltà burocratiche, che da sempre scoraggiano l'iniziativa privata, e l'importanza di dare pari opportunità di scelta nei confronti della scuola pubblica o privata, specialmente per settori così particolari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tale diniego alla domanda di legalizzazione possa essere dovuto ad una errata interpretazione della circolare suindicata o a quale altra determinante motivazione;

se si possa considerare un'omissione il fatto che il provveditorato agli studi di Brescia non abbia inviato la relazione prescritta al capoverso 4 del punto 2 della precedente circolare ministeriale n. 377 del 1987;

se la finitura degli undici locali destinati a classi e laboratori dell'ITAE sia stata considerata ristrutturazione e quindi fattore negativo nella valutazione;

se due scuole che convivono perfettamente, senza alcuna commistione (come avviene nella maggioranza degli istituti di istruzione), possano essere rappresentate con carenze ed interferenze strutturali ed organizzative tali da decretare un diniego per il riconoscimento legale.

(4-00256)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il mancato accoglimento della domanda di riconoscimento legale dell'istituto tecnico aeronautico «Scaroni» di Brescia è stato disposto, con decreto ministeriale del 18 aprile 1994, dopo accurato esame della documentazione all'uopo allegata dalla richiedente, signora Marisa Tosini, e sulla base degli accertamenti emersi in sede ispettiva.

Dall'anzidetta documentazione, oltre che dall'apposita relazione ispettiva, sono state infatti riscontrate carenze di ordine strutturale-organizzativo, determinate dal fatto che l'istituto, di cui si chiedeva il riconoscimento legale, funziona nella stessa sede del liceo linguistico legalmente riconosciuto (ed appartenente alla stessa gestione) «London College», tanto che le due istituzioni utilizzano in comune il laboratorio linguistico, il laboratorio di scienze e di fisica, la palestra, la segreteria e la biblioteca.

Sono risultati, inoltre, non attrezzati, ai fini di una concreta futura attivazione del corso completo di studi previsto dal vigente ordinamento, i laboratori di navigazione aerea, di circolazione aerea, di elettroradartecnica e di meteorologia.

Quanto comunque alle osservazioni, secondo le quali le attrezzature necessarie al triennio si sarebbero potute acquistare con gradualità, in concomitanza con lo sviluppo del corso, si deve far presente che le disposizioni disciplinanti le scuole secondarie non statali, a suo tempo emanate con la circolare ministeriale n. 377 del 9 dicembre 1987, richie-

dono che l'adeguatezza dei locali e delle attrezzature sussista al momento in cui si chiede il riconoscimento, anche nei casi di gradualità di sviluppo di classi, e chiariscono come la relativa valutazione debba avere a riferimento le classi già costituite (dato reale) ed estendersi anche al corso completo di studi (dato prospettico) nel senso che i requisiti strutturali-organizzativi devono soddisfare non solo le necessità attuali, ma anche quelle future.

In altri termini, quello che, ai fini di cui trattasi, assume rilevanza è la situazione di fatto reale, quale si presenta cioè all'atto della richiesta del riconoscimento legale, tenuto conto che la possibilità di futuri adeguamenti, in quanto riconducibile in sostanza a motivi del tutto contingenti, quali la volontà e le risorse economiche del gestore, non garantirebbe l'impegno di quest'ultimo a tutelare, anche nel prosieguo degli studi, le attese degli alunni e l'interesse pubblico, correlato al riconoscimento legale.

Per le suesposte considerazioni il Ministro *pro tempore*, senatore Jervolino, con il citato decreto del 18 aprile 1994, ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistessero le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la concessione del richiesto riconoscimento.

Si intende ovviamente che non appena dovesse essere comprovata la piena sussistenza di tali condizioni non si mancherà di riesaminare il caso, fermo restando che, al momento, eventuali determinazioni restano subordinate alle decisioni di merito, che sulla questione riterrà di assumere il TAR della Lombardia, al quale la signora Tosini si è rivolta con apposito gravame.

A tale riguardo, da notizie acquisite nelle vie brevi, risulta peraltro che il predetto organo giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 giugno 1994 (sezione di Brescia), avrebbe respinto l'istanza di sospensiva presentata dalla ricorrente.

Si desidera, ad ogni modo, aggiungere che è intenzione del Ministro promuovere e sottoporre all'esame del Parlamento un'apposita iniziativa legislativa volta a superare le vecchie, ma tuttora vigenti, disposizioni, contenute nella legge n. 86 del 19 gennaio 1942, in materia di scuole secondarie non statali.

*Il Ministro della pubblica istruzione*
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)